



Informacoop



Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale

Edizione di Treviso

n° 6 – 15 luglio 2009

Sommario

1) SOSTEGNO AL REDDITO ANCHE PER I CO.CO.PRO.	2
2) L'AVVIO DEL PROGETTO UNIEMENS	2
3) LAVORO ACCESSORIO: LE NOVITÀ DEL 2009	2
4) VARIE DI LAVORO	4
5) RIMBORSO IRES / IRPEF ANNI PREGRESSI PER EFFETTO DELLA PARZIALE DEDUCIBILITÀ IRAP	5
6) LE NOVITÀ FISCALI DELLA "MANOVRA D'ESTATE" 2009	5
7) VARIE	7
8) SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2009	9
9) SCADENZARIO MESE DI AGOSTO 2009	12
AII. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)	15

STRUMENTI REGIONALI PER FINANZIARE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Si ricorda che c'è ancora diversa disponibilità nei Fondi di Rotazione regionali, che qui vi riepiloghiamo:

- **Interventi a sostegno della cooperazione**
L.R. n. 17/2005
- **PMI a prevalente partecipazione femminile**
L.R. n. 1/2000
- **PMI a prevalente partecipazione giovanile**
L.R. n. 57/1999
- **PMI artigiane**
L.R. n. 2/2002
- **PMI commerciali**
L.R. n. 1/1999
- **PMI settore primario**
L.R. n. 40/2003
- **PMI settore secondario**
L.R. n. 5/2001
- **PMI turistiche**
L.R. n. 33/2002

Inoltre è pienamente attiva anche la

Convenzione tra Fondo Sviluppo e Iccrea Banca.

Pubblicazione aperiodica e gratuita, ai sensi della L. 62/01.

1) SOSTEGNO AL REDDITO ANCHE PER I CO.CO.PRO.

Con Circolare n. 74 del 26 maggio 2009, l'INPS riepiloga il quadro normativo che ha introdotto in via sperimentale un'indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS:

- per l'anno **2009** pari al **20%** del reddito riferito all'anno precedente, e
- per gli anni **2010 e 2011** pari al **10%** sempre del reddito riferito all'anno precedente.

L'indennità è corrisposta se sussistono in contemporanea 4 condizioni, ovvero se il collaboratore:

- opera in regime di monocommittenza,
- ha conseguito un reddito superiore a 5.000 euro nell'anno precedente e non superiore al minimale contributivo previsto per l'anno precedente preso a riferimento (nel 2008 pari a 13.819 euro e nel 2009 pari a 14.240 euro),
- ha almeno tre mensilità accreditate nell'anno precedente ed in quello di riferimento, e
- non ha nell'anno precedente almeno due mesi accreditati.

Quindi, il collaboratore deve possedere massimo 10 mensilità contributive accreditate, valore dato da 12 mesi meno 2 mesi, che devono risultare scoperti da contribuzione. La domanda va presentata dall'interessato alla sede INPS territorialmente competente, utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare.

2) L'AVVIO DEL PROGETTO UNIEMENS

Prende il via la fase operativa del progetto UNIEMENS che ha lo scopo di unificare i flussi EMENS e DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive. La prima fase prende avvio immediatamente e prevede l'unificazione dei flussi EMENS e DM10 in un unico flusso UNIEMENS aggregato. La seconda fase, che inizierà con le denunce di competenza luglio 2009, prevede l'effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso "UNIEMENS individuale".

L'Inps, con la creazione di una specifica sezione nel proprio sito, dirama le istruzioni tecniche per la nuova procedura Uniemens, che consentirà la trasmissione unificata dei dati retributivi (E-Mens) e contributivi (DM10). "UNIEMENS individuale", entrerà a regime con il 1° gennaio 2010.

3) LAVORO ACCESSORIO: LE NOVITÀ DEL 2009

Considerando il crescente interesse delle nostre cooperative per questa tipologia di contratto che consente la regolamentazione di prestazioni di carattere occasionale in modo sicuro con categorie particolari come gli studenti, i pensionati e le casalinghe, si propone una sintesi dell'ambito di applicazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La formulazione dell'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 definisce prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura occasionale, rese nell'ambito:

- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- dell'insegnamento privato supplementare;

- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;

Tali ultime ipotesi sono state estese “esplicitamente” al settore pubblico, ed inoltre, la nuova formulazione, prevista dall’art. 7-ter aggiunge all’elenco delle manifestazioni, quelle fieristiche;

- **di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età**, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;

- **di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;**

• di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

• dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

La norma in esame, infine, aggiunge la lettera h-bis) all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 inserendo, tra le definizioni di lavoro accessorio, un’ulteriore ipotesi, e cioè quelle rese dai pensionati in qualsiasi settore produttivo.

Affinché le prestazioni rese nei sopraelencati ambiti possano definirsi “occasionali” i compensi devono essere limitati, con riferimento al medesimo committente, a:

- 5.000,00 euro nel corso di un anno solare nella generalità dei casi;

• le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000,00 euro.

LAVORO ACCESSORIO E PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

In aggiunta a quanto sin qui detto, la novità, forse di maggior peso i percettori di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione). La norma recita:

“In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito imponibile compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il lavoratore deve comunque dare immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di qualificazione professionale. Tale dichiarazione (patto di servizio) è, infatti, necessaria per la percezione di qualsiasi forma di sostegno al reddito; si ritiene infatti che formalizzata un’offerta di lavoro, il lavoratore non possa opporre un rifiuto in virtù della sussistenza di una prestazione di lavoro di tipo accessorio.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il valore nominale di ogni singolo voucher è pari a 10 euro, a cui corrisponde un corrispettivo netto, destinato al lavoratore, pari a 7,50 euro.

Sono inoltre disponibili, per l’acquisto, anche carnet di buoni multipli (del valore complessivo di 50 euro, il cui corrispettivo netto è pari a 37,50 euro).

L’INPS ha previsto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro:

- voucher telematico dove il corrispettivo della prestazione viene accreditato per mezzo di procedure telematiche, operative su tutto il territorio nazionale, che prevedono l’utilizzo di una carta magnetica, tipo “bancomat”;

- voucher cartacei: tale modalità prevede l'acquisto e la riscossione di buoni cartacei, disponibili:
 - presso le sedi provinciali INPS, su tutto il territorio nazionale;
 - presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

Committente e prestatore possono assolvere i propri adempimenti (accreditamento, acquisto, riscossione..) utilizzando, a discrezione:

- Contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164);
- Sito Internet www.inps.it;
- Sedi INPS;
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.

4) VARIE DI LAVORO

Rinnovi contrattuali

Dal 01.06.2009 è stato rinnovato il contratto Multiservizi.

Dal 01.07.2009 è stato rinnovato il contratto Turismo/pubblici servizi.

Stato di crisi delle cooperative e contribuzione sulle somme ridotte

In Ministero del Welfare con Nota 05/06/2009, n. 48, ha precisato che per il periodo di durata del piano di crisi aziendale deliberato dalla cooperativa, il versamento contributivo deve essere rapportato alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori (quindi ad importi inferiori a quanto percepito normalmente dai soci) non andando al di sotto del minima contributivo giornaliero. Quindi in caso di trattamenti economici inferiori ai minimi INPS il versamento contributivo dovrà essere effettuato comunque applicando tali minimi.

Riduzione del TUR ed effetti contributivi INPS

A seguito della decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea - che ha disposto la variazione del tasso di riferimento all'1%, a decorrere dal giorno 13 maggio 2009 - il nuovo tasso di interesse per la dilazione e rateazione dei debiti contributivi verso l'Inps è pari al 7% e l'importo delle sanzioni civili collegate al TUR risulta pari al 6,50%.

Scadenzario contrattuale di giugno: metalmeccanici (cooperative)

A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal C.c.n.l. (lavoratori privi di super minimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, omnicomprensiva e non incidente sul T.F.R., ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.c.n.l., in fruizione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

INPS: nuovi livelli reddituali per l'assegno per il nucleo familiare

L'INPS, con circolare n. 81 del 16 giugno 2009, comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2009, verranno rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

Sicurezza del lavoro: istituito l'elenco nazionale dei medici

Con DM 04/03/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2009 n. 146, il Ministero del lavoro ha istituito l'elenco nazionale dei medici competenti in materia di sicurezza sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008. I sanitari che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, al Ministero del lavoro il possesso dei titoli e requisiti abilitanti

MODELLO UNILAV anche per i lavoratori dello spettacolo

L'articolo 39, comma 10, del decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) - al fine di garantire l'uniformità delle regole di gestione dei rapporti di lavoro - ha abrogato, dal 25 giugno 2008, l'obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle liste e all'elenco speciale presso l'Ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative Sezioni.

Pertanto, anche per i lavoratori dello spettacolo deve essere utilizzato il modello UNILAV per le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni, il distacco, il trasferimento e la cessazione del rapporto.

Rinnovo ccnl cooperative agro alimentari: aperto il tavolo di trattativa.

Il 2 luglio scorso si è aperta ufficialmente la trattativa per il rinnovo del biennio economico del CCNL per i lavoratori delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti agroalimentari.

5) RIMBORSO IRES / IRPEF ANNI PREGESSI PER EFFETTO DELLA PARZIALE DEDUCIBILITÀ IRAP

A seguito del riconoscimento della deducibilità del 10% dell'IRAP ai fini delle imposte dirette, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per l'istanza di rimborso delle maggiori imposte sul reddito (IRES / IRPEF) corrisposte per gli anni pregressi.

La domanda va presentata, esclusivamente in via telematica, a decorrere **dal 14.9.2009** ed entro:

- il 13.11.2009 per i versamenti IRES / IRPEF per i quali il termine di 48 mesi cade nel periodo compreso tra il 29.11.2008 – 13.11.2009 (ad esempio, saldo e acconti 2004);
- la scadenza dei 48 mesi dal versamento IRES / IRPEF se tale termine cade dopo il 13.11.2009.

Il rimborso sarà eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per il 2011. Le risorse stanziate dalla legge dovrebbero essere sufficienti alla copertura finanziaria delle richieste e pertanto non è giustificabile "la corsa contro il tempo" per la predisposizione ed invio delle istanze. Tutte i rimborsi saranno infatti evasi e nel caso, per gli anni successivi al 2011 saranno stanziate ulteriori risorse con appositi provvedimenti legislativi.

6) LE NOVITÀ FISCALI DELLA "MANOVRA D'ESTATE" 2009

Con un recente Decreto legge, DL 1.7.2009 n. 78, sono state introdotte una serie di misure finalizzate a contrastare l'attuale congiuntura economica sfavorevole che compongono la c.d. "Manovra d'estate".

Di seguito sono analizzate le novità di carattere fiscale ed in particolare:

- l'incentivo a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature ("Tremonti - ter");
- la revisione dei coefficienti d'ammortamento ministeriali;
- la riorganizzazione del sistema delle compensazioni dei crediti fiscali (IVA);
- le specifiche misure per contrastare operazioni elusive/evasive nei c.d. "paradisi fiscali";
- la possibilità di rateizzare l'IVA da adeguamento agli studi di settore.

DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI - ART. 5

L'incentivo previsto dall'art. 5 del Decreto in esame, denominato "Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari", prevede che i titolari di reddito d'impresa possono escludere dalla tassazione, nella misura pari al 50% del valore degli investimenti, gli acquisti di macchinari ed apparecchiature effettuati nel periodo dal 01-07-2009 al 30-06-2010.

L'incentivo, ossia la detassazione, è applicabile a partire dal periodo d'imposta 2010, di fatto, quindi, l'intervento avrà rilevanza nel mod. UNICO 2011.

Va evidenziato che non rileva la veste giuridica del contribuente; il beneficiario dell'incentivo può quindi essere una: ditta individuale; società di persone; società di capitali.

I contribuenti che, ex D.Lgs. 17.8.99, n. 334, svolgono attività considerate come "a rischio di incidenti sul lavoro" al fine di beneficiare dell'incentivo in esame, devono essere in possesso della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste da tale Decreto.

Nel caso in cui il contribuente, entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto dei beni strumentali oggetto dell'incentivo, cede gli stessi a terzi o li destina a finalità estranee all'esercizio d'impresa, il beneficio in esame viene revocato.

Per l'individuazione dei beni oggetto dell'investimento e del correlato incentivo fiscale occorre fare riferimento ai macchinari ed alle apparecchiature comprese nella divisione "28" della Tabella Ateco 2007 di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2007.

REVISIONE DELL'AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI D'IMPRESA - ART. 6

È previsto che entro il 31.12.2009, il MEF provvederà a revisionare alcuni coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31.12.88.

Sulla scorta che, i beni strumentali hanno una diversa incidenza nei processi produttivi, i relativi coefficienti di ammortamento saranno oggetto di una revisione che prevede, tra l'altro, un meccanismo di "compensazione" tra i coefficienti revisionati.

Tali coefficienti riguardano le seguenti 2 tipologie di beni strumentali:

- beni ad avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico (che saranno innalzati);
- beni a minor incidenza strategica nei processi produttivi (che saranno ridotti).

COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI - ART. 10

L'art. 10 del Decreto in esame al fine di "riorganizzare" il sistema delle compensazioni dei crediti fiscali, dispone una serie di novità che vanno ad integrare/modificare l'attuale disciplina normativa.

In pratica le nuove disposizioni riguardano il credito IVA. Non sono oggetto di limitazione pertanto gli altri crediti a disposizione del contribuente (IRPEF, IRES, IRAP).

Le caratteristiche principali dell'intervento in commento sono le seguenti:

- 1) la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (annuale) o dell'istanza (trimestrale). Conseguentemente è prevista la possibilità di presentare la

dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. A tal fine i soggetti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA;

- 2) il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito IVA, in misura superiore a € 10.000 annui, deve disporre di una dichiarazione IVA "certificata" circa la sussistenza di detto credito. A tal fine, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da un professionista iscritto all'Albo dei: Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; o dei Consulenti del lavoro. Per le società od enti, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione IVA va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono (se prevista) la Relazione di revisione;
- 3) il contribuente che intende compensare il credito IVA, annuale o trimestrale, in misura superiore a € 10.000 annui, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che saranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per quanto attiene al calcolo della soglia, rileva l'importo effettivamente utilizzato e non l'ammontare del credito compensabile.

Il Legislatore non ha previsto uno specifico termine di decorrenza delle disposizioni sopra illustrate. L'Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 2.7.2009, ha precisato che, fino al 31.12.2009 saranno mantenute le attuali modalità di esercizio delle compensazioni dei crediti fiscali.

CONTRASTO AI PARADISI FISCALI - ART. 12

Il Decreto in esame al fine di contrastare le evasioni ed elusioni effettuate nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. "Paradisi fiscali", definisce le seguenti 2 misure/strategie:

- istituzione di una "unità speciale" che tramite il rafforzamento della cooperazione internazionale sia in grado di meglio contrastare il fenomeno delle operazioni a contenuto elusivo/evasivo effettuate all'estero.
- una "presunzione di evasione" (relativa, in quanto è comunque ammessa la prova contraria) per le operazioni effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi di monitoraggio di cui al DL n. 167/90 (compilazione quadro RW del mod. UNICO).

RATEIZZAZIONE DELL'IVA DA ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE - ART. 15, COMMA 6

La disposizione in esame consente al contribuente di versare l'IVA, dovuta a seguito dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore, in forma rateale.

Viene quindi, di fatto, eliminata una disparità che riguardava le differenti modalità di versamento delle imposte da adeguamento agli studi di settore. Infatti, mentre per IRPEF/IRES/IRAP è già prevista la modalità di versamento rateale, per l'IVA da adeguamento agli studi era consentito il solo versamento in un'unica soluzione.

7) VARIE

Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 954-16/2009

Confcooperative ha richiesto un parere all'Agenzia delle Entrate in ordine alla possibilità delle cooperative a mutualità prevalente di distribuire gli utili, pur non avendo ricostituito le riserve indivisibili precedentemente utilizzate per la copertura delle perdite.

Il quesito si è reso necessario perché taluni ritengono che il comma 1, dell'art. 3, della legge 28/99 sia stato implicitamente abrogato dall'articolo 2545-ter del Codice civile, introdotto dal Dlgs n. 6/03 relativo alla riforma del diritto societario.

Al fine di evitare equivoci in materia così delicata e prevenendo eventuali interpretazioni errate, che porterebbero allo scioglimento delle cooperative per violazione in fatto delle clausole mutualistiche, si è ritenuto opportuno chiedere il pronunciamento dell'Agenzia.

L'Agenzia, in sintesi, ha ribadito che il comma 1, dell'art. 3, della legge 28\99 è tutt'ora in vigore e che, pertanto, le cooperative che hanno utilizzato le riserve indivisibili per la copertura delle perdite non possono distribuire gli utili fino alla ricostituzione delle riserve stesse.

8) SCADENZIARIO MESE DI LUGLIO 2009

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
6 Lunedì	Soggetti IRES cui si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2008 e di 1° acconto per l'anno 2009 senza alcuna maggiorazione	Modello F24 con modalità telematiche	2003 - Ires - Saldo 2001 - Ires acconto - prima rata 3800 - Irap -Saldo 3812 - Irap acconto - prima rata
	Soggetti iscritti alla CCIAA, cui si applicano gli studi di settore	Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione		3850 - Diritto camerale
15 Mercoledì	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
16 Giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 5 D.L. n. 185/2008)		1053 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'aconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Aconto

16 Giovedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
	Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari	Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	Modello F24	1035- Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente	Modello F24	6006- Versamento Iva mensile giugno
	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Datori di lavoro	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2
		Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale
	Soggetti IRES cui non si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2008 e di 1° acconto per l'anno 2009 con maggiorazione 0,4%	Modello F24	2003 - Ires - Saldo 2001 - Ires acconto - prima rata 3800 - Irap - Saldo 3812 - Irap acconto - prima rata
	Soggetti iscritti alla CCIAA, cui non si applicano gli studi di settore	Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza con maggiorazione 0,4%	Modello F24	3850 - Diritto camerale

20 Lunedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'Electronic Data Interchange (EDI)	
25 Sabato	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	
30 Giovedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/07/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo 114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti) 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
31 Venerdì	Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni intracomunitarie effettuate nel 2° trimestre 2009	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI	
	Sostituti d'imposta tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2009 Semplificato	Presentazione della DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO - per le ritenute dell'anno 2008	Mediante invio telematico	
	Sostituti d'imposta tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2009 Ordinario	Presentazione della DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - MODELLO 770/2009 ORDINARIO	Mediante invio telematico	

9) SCADENZIARIO MESE DI AGOSTO 2009

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME	CODICE TRIBUTO O CAUSALE CONTRIBUTO
5 Mercoledì	Soggetti IRES cui si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello Unico 2009 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2008 e di 1° acconto per l'anno 2009 con la maggiorazione dello 0,4%	Modello F24 con modalità telematiche	2003 - Ires - Saldo 2001 - Ires acconto - prima rata 3800 - Irap -Saldo 3812 - Irap acconto - prima rata
	Soggetti iscritti alla CCIAA, cui si applicano gli studi di settore	Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza con la maggiorazione dello 0,4%		3850 - Diritto camerale
15 Sabato	Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati	Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni del mese solare precedente	La registrazione riguarda le operazioni per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale	
17 Lunedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente	Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva	1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro
		Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 5 D.L. n. 185/2008)		1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
		Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3802 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d'imposta
		Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3848 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
		Versamento dell'aconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente	Modello F24	3847 – Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Aconto

17 Lunedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente	Modello F24	1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
		Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente	Modello F24	1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio
		Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente	Modello F24	1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi
	Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari	Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente	Modello F24	1035- Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto
	Contribuenti Iva mensili	Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente	Modello F24	6007- Versamento Iva mensile luglio
	Contribuenti Iva trimestrali	Versamento dell'IVA dovuta per il trimestre precedente	Modello F24	6032- Versamento Iva 2° trimestre
Datori di lavoro	Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento	Presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, da esportatori abituali	Mediante invio telematico	
	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente	Modello F24	DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2	
	Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi – sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95	Modello F24	C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori privi di copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica ed assistenziale
20 Giovedì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile	Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente	Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali. N.B. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI	
25 Martedì	Datori di lavoro agricolo	Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli	Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali	

31 Lunedì	Titolari di contratti di locazione	Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/08/2009	Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari	115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - <u>prima annualità</u> <u>112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive</u> <u>107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo</u> <u>114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)</u> <u>108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici</u>
--------------	------------------------------------	---	--	---

ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)

LIMITE MASSIMO dal 19/04/2005 (1)

- **€ 30.031,58** (precedente importo € 27.860,18) per le cooperative in genere
- **€ 60.063,16** (precedente importo € 55.720,36) per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione

PERIODO	Tasso minimo BFP	Aumento deducibile (2)	Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP	Aumento (3)	Tasso massimo agevolato per il SOCIO (4)
01/06/2008 - 30/06/2008	2,30%	+ 0,90	= 3,20%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/07/2008 - 31/07/2008	2,35%	+ 0,90	= 3,25%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/08/2008 - 31/08/2008	2,25%	+ 0,90	= 3,15%	4,05%	+ 2,50%	= 6,55%
01/09/2008 - 31/10/2008	2,10%	+ 0,90	= 3,00%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/11/2008 - 30/11/2008	2,00%	+ 0,90	= 2,90%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/12/2008 - 31/12/2008	1,60%	+ 0,90	= 2,50%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/01/2009 - 31/01/2009	1,20%	+ 0,90	= 2,10%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/02/2009 - 28/02/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,80%	+ 2,50%	= 6,30%
01/03/2009 - 31/03/2009	1,00%	+ 0,90	= 1,90%	3,60%	+ 2,50%	= 6,10%
01/04/2009 - 30/04/2009	1,05%	+ 0,90	= 1,95%	3,90%	+ 2,50%	= 6,40%
01/05/2009 - 31/05/2009	1,10%	+ 0,90	= 2,00%	4,00%	+ 2,50%	= 6,50%
01/06/2009 - 30/06/2009	1,05%	+ 0,90	= 1,95%	4,40%	+ 2,50%	= 6,90%
01/07/2009 - 31/07/2009	1,05%	+ 0,90	= 1,95%	4,40%	+ 2,50%	= 6,90%

(NB): Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento (?) né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) fissato dal DM 1/04/2005

(2) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(3) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(4) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.